

Gli interessi moratori assumono maggiore certezza contabile e fiscale

di Giuseppe Bennici

I rapporti commerciali tra soggetti economici sono regolati, in primis, secondo le ordinarie regole stabilite dal codice civile ed in particolare modo, per quanto concerne l'adempimento delle obbligazioni, dall'art. 1218 e seguenti.

Le ordinarie regole stabilite dal codice soggiacciono a qualsiasi accordo commerciale tra le parti siano essi operatori privati ovvero soggetti pubblici.

Grazie all'ordinamento giuridico di riferimento, in sostanza, ogni operatore economico che sta sul mercato, nelle ipotesi di contrattazione pubblica o privata, nelle more di qualsiasi clausola tra le parti o riferimento a disposizioni particolari di settore, gode, quale garanzia erga omnes, della tutela e dell'affidamento nelle regole codicistiche che in maniera puntuale disciplinano le modalità dell'esecuzione delle prestazioni come pure le modalità di estinzione dell'obbligazione.

La conseguenza naturale del mancato pagamento del debito è rappresentata dalla produzione di interessi moratori che maturano sulle somme non rimosse dal creditore e per le quali, la prassi comunemente adottabile prende avvio con la messa in mora secondo le modalità stabilite dall'art. 1219¹ del codice civile mediante l'atto formale della intimazione o della richiesta fatta per iscritto, salvo eccezioni secondo cui l'atto formale non risulta essere necessario, ossia:

³⁵
¹⁷ quando il debito deriva da fatto illecito;

³⁵
¹⁷ quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

¹ Cfr alla messa in mora degli organi dello stato giova ricordare la Cassazione che con Sentenza del 24/09/2002 n. 13859 – ha affermato che la liquidità ed esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., possono essere escluse anche da circostanze e modalità d'accertamento dell'obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni degli artt. 269 e 270 del R.D. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), secondo cui tutte le spese dello Stato devono passare per gli stadi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione e pagamento. Ne consegue che, quando ai fini della decorrenza degli interessi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso un'amministrazione statale è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (la quale da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto. (Fattispecie relativa ad interessi per ritardata restituzione di titoli di Stato e certificati di deposito costituiti in cauzione da soggetto imputato, e poi prosciolto, dal reato di illecita esportazione di valuta all'estero).

³⁵₁₇ quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

La problematica del regolare edempimento del debitore ha da sempre, per prassi o consuetudine, avuto dinamiche diverse dalle ordinarie modalità previste dalla norma in commento vuoi per opportunità imprenditoriale vuoi per mancato rispetto proprio dell'operatore pubblico tutte le volte che si è trovato ad essere parte di un rapporto contrattuale. Il settore della contrattazione tra pubblico/privata, rappresentando argomento di grande attualità, ha spinto ad accelerare il recepimento in Consiglio dei Ministri della Direttiva n. 2011/7/UE concernente la maturazione per legge di interessi moratori per il mancato pagamento delle obbligazioni sottostanti i rapporti economici tra soggetti privati e pubblici e che di fatto rivede le norme introdotte dal Decreto Legislativo 231 del 2002; gli effetti delle nuove norme sulla maturazione obbligatoria degli interessi moratori si avranno a partire da gennaio 2013.

In vero la normativa contenuta nel D.Lgs 231/2012, con le modifiche recepite di recente (31 ottobre 2012) individua, sostanzialmente, due scadenze, salvo deroghe da stabilirsi per iscritto tra le parti e che non siano inique per il creditore, a partire dalle quali date iniziano a maturare interessi legali moratori pari all'8%²:

³⁵₁₇ 30 giorni nella generalità dei casi;

³⁵₁₇ 60 giorni come deroga tra privati e per soggetti pubblici specifici (soggetti pubblici che operano sul mercato e soggetti pubblici nel campo dell'assistenza sanitaria)

La normativa come così concepita, tuttavia, se da un lato ha il pregio di offrire un ulteriore mezzo di ausilio sulla certezza dei tempi dell'adempimento del debitore dell'obbligazione e sulle conseguenze del mancato pagamento del debito, lascia, a mio avviso, almeno due dubbi che meriterebbero maggiore chiarezza:

2 Interessi moratori:

Attuazione della D.va 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2012 il **saggio d'interesse** di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1,00 per cento.

Pubblicato in G.U. n. 162 del 13 luglio 2012.

1. fino a che punto la libera contrattazione tra le parti possa considerarsi non foriera di iniquità contrattuale e, quindi, comportare pregiudizio per il creditore (evidentemente considerato la parte debole del contratto) in presenza di un contratto che è stato pur sempre firmato e concordato tra le parti;
 2. chi sono, di fatto, i soggetti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sanitaria ossia, se tra essi possono annoverarsi anche i soggetti privati (es. una cooperativa di servizi) che suppliscono l'Ente Pubblico per tutti quegli interventi riconducibili al settore sanitario, ipotesi aggravata dallo sfasamento nella tempistica dell'adempimento (30 o 60 gg) nel rapporto trilaterale Pubblico/Privato/Privato.
- Il quadro normativo del D.lgs 231/2012 si limita, di fatto, ad enunciare tre ipotesi di iniquità quali, l'esclusione del pagamento degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi di mora dalla data di consegna della fattura piuttosto che dalla consegna della merce e l'ipotesi dell'esclusione del recupero dei costi di recupero. Non vi è dubbio che le predette ipotesi di nullità delle clausole contrattuali inique sono un passo in avanti nella tutela del creditore ma se il tutto nasce dalla necessità di dare un termine certo al pagamento delle obbligazioni, dare la possibilità di scardinare le regole con la libera contrattazione delle parti e lasciando immutati le ipotesi di "iniquità" senza ampliarne la casistica non sembra che il problema sia risolto del tutto.

Riflessi contabili e fiscali tra l'ex D.Lgs 231/2002 e la Direttiva n. 2011/7/2011

La rilevazione degli interessi di mora rappresenta una delle operazioni che durante i controlli fiscali può far sorgere elementi di criticità tra verificato ed ispettori del fisco relativamente, in primis, all'avvenuta rilevazione contabile degli stessi ed in secondo luogo alla regolare imputazione fiscale.

La rilevazione in bilancio degli interessi di mora richiede il necessario grado di certezza degli stessi.³

La maggiore certezza della maturazione degli interessi legali di mora (dai 30 o 60 giorni), per effetto del recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE, individua, pur in assenza di un accordo tra le parti, il momento in cui all'ordinario credito/debito finanziario va a sommarsi l'ulteriore elemento finanziario di credito/debito; a tal fine, schematicamente si ha:

³ Cfr. Principio contabile n. 15 del CNDC e del CNR.

Interessi moratori attivi	La rilevazione in bilancio dovrà tener conto, in ossequio ai principi della prudenza e della rappresentazione veritiera, la reale esigibilità evitando quindi, di indicare in bilancio utili non realmente conseguiti entro la data di chiusura dello stesso.
Interessi moratori passivi	La rilevazione ha carattere obbligatorio per il rispetto del principio della prudenza.

Con riferimento agli interessi attivi o passivi moratori, non vi è dubbio, quindi, che alla data di chiusura del bilancio la loro quantificazione assume sempre un valore presumibile di realizzo ancorché certo nel quantum.

In bilancio, gli interessi trovano collocazione naturale nelle voci di reddito (conto economico) C.16.d <altri proventi finanziari> per gli interessi attivi mentre, in modo speculare, gli interessi passivi alla voce C.17 <interessi ed altri oneri finanziari>. Non appare corretta, per l'effetto distorsivo che provoca sul bilancio, la previsione di uno stanziamento in bilancio di un apposito fondo in grado di rilevare l'incertezza della riscossione del credito quanto piuttosto appare corretto nel rispetto del principio della chiarezza rilevare le ragioni sottostanti le voci interessi di mora nella nota integrativa.

Il D.lgs 231/2002 prevede per il creditore, inoltre, in aggiunta degli interessi moratori, il riconoscimento di un risarcimento per le spese sostenute al fine dell'ottenimento del pagamento. La somma risarcitoria rappresenta un componente positivo di reddito direttamente collegato ai costi sostenuti per l'ottenimento della stessa e come tale va allocata nella voce A.5) <altri ricavi e proventi> .

La rilevazione degli interessi legali moratori rappresenta un fatto gestionale da rilevarsi durante lo stesso esercizio di maturazione e pagamento ovvero di rilevazione a consuntivo in sede di assestamento dei conti, con le seguenti rilevazioni contabili:

Interessi moratori attivi

CII1) Clienti c/interessi di mora a C16d) Interessi attivi di mora

Interessi moratori passivi

C17) Interessi passivi di mora a D6) Fornitori per interessi passivi di mora

Dal punto di vista fiscale il trattamento degli interessi moratori diverge rispetto alle ordinarie regole codicistiche di bilancio.

Secondo i dettami dell'art. 109 del Tuir, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, salvo ipotesi particolari, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; Tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Tale assunto di certezza, diametralmente opposto a quanto previsto dalle disposizioni che sorreggono la formazione del bilancio civilistico, ha fatto prevedere al comma 7 dell'art. 109 del Tuir, al fine evidentemente di dare simmetria impositiva tra debitore e creditore degli interessi moratori, che gli stessi, pur in divergenza all'ordinario impianto della tassazione fiscale improntato sulla competenza economica, concorrano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti seguendo di fatto il c.d. criterio di cassa.

La conseguenza fiscale derivante dalla divergenza di rilevazione tra normativa civilistica e fiscale, comporta delle operazioni di rettifica durante la redazione della dichiarazione fiscale presentata per il periodo di rilevazione per competenza civilistica con conseguente effettuazione della variazione di segno opposto nell'esercizio di pagamento o riscossione.

Tale effetto non rileva, invece, qualora la società rilevi gli interessi moratori seguendo il solo principio di cassa.

È da ritenersi che la simmetria tra cassa civilistica e fiscale possa realizzarsi per le sole operazioni di rilevazione e riscossione accorse nel medesimo esercizio fiscale.

Schematicamente, le istruzioni del Modello Unico2012/2011, tra le variazioni in aumento In **colonna 2**, del rigo RF16, specificano che va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili tra cui gli interessi di mora, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR.

RF16 Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
-------------------------------------	---	-----	---	-----

Qualora siano stati contabilizzati interessi moratori attivi gli stessi saranno sterilizzati con una variazione negativa da inserirsi, in mancanza di apposito rigo specifico, nel quadro Rfrigo 59, codice 99.

In fine, per quanto concerne l'assoggettamento ai fini IVA degli interessi moratori, il trattamento previsto è quello dell'esclusione in quanto assumono natura risarcitoria/compensatoria e come tali trattati alla stregua dell'art. 15 del DPR 633/1972.

19 novembre 2012

Dott. Giuseppe Bennici*

* Articolo redatto a titolo personale.